

Relazione illustrativa alla Proposta di legge regionale recante "Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale 3/1994."

La Corte Costituzionale con sentenza n. 124/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" laddove stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito.

La Corte ha rilevato il contrasto della suddetta norma regionale con l'articolo 14 della legge n.157 del 1992, che prevede che le Regioni, "con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali".

Ad avviso della Corte, infatti, la dimensione sub provinciale dell'ambito costituisce *"uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il quale il legislatore statale ha voluto pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico ed ambientale alle particolarità del territorio"*.

In relazione alla pronuncia della Corte, si rende necessario intervenire in via legislativa con urgenza, disponendo la modifica della disposizione dichiarata illegittima e l'istituzione di ambiti territoriali di caccia sub-provinciali.

L'intervento del legislatore regionale, a fronte della lacuna normativa creatasi, è reso obbligatorio dal principio di buon andamento, il quale impone di garantire la continuità dell'azione amministrativa nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla conservazione della fauna selvatica.

La proposta di legge infatti dispone che i Comitati di gestione degli ATC, attualmente in carica, continuino a svolgere le funzioni considerate indefettibili, nelle more della emanazione di una nuova normativa regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

La proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.